



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

XIV Legislatura - Anno 2013

Disegni di legge e relazioni N. 65

I COMMISSIONE LEGISLATIVA

(affari generali, ordinamento enti locali, servizio antincendi, previdenza, assicurazioni sociali, sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative)

RELAZIONE

al

disegno di legge

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2013, N. 2 CONCERNENTE "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19 (INDENNITÀ REGIONALE A FAVORE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI INSERITI NELLE LISTE PROVINCIALI DI MOBILITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA) E SUCCESSIVE MODIFICHE E ALLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1997, N. 3 CONCERNENTE (INTERVENTI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A SOSTEGNO DEI FONDI PENSIONE A BASE TERRITORIALE REGIONALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE" E DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1 CONCERNENTE "PACCHETTO FAMIGLIA E PREVIDENZA SOCIALE" E SUCCESSIVE MODIFICHE

- presentato dalla Giunta regionale -

Relatore:
Georg PARDELLER
Presidente della Commissione

Bolzano, 2 settembre 2013

Relazione

La I Commissione legislativa ha esaminato, nella seduta del 2 settembre 2013, il disegno di legge n. 65: 'Modifica della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente "Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche" e della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modifiche' (presentato dalla Giunta regionale).

La vice Presidente della Regione Stocker, illustrando il provvedimento, richiama brevemente i diversi temi, elencati puntualmente nel titolo del disegno di legge.

La vice Presidente Stocker nel suo intervento, si sofferma in particolare sull'articolo 2 del provvedimento in esame.

La vice Presidente spiega che con questo articolo si vuole elevare da due a cinque anni il requisito della residenza, richiesto per usufruire dell'assegno regionale al nucleo familiare. In alternativa elevare il requisito della residenza storica anagrafica da dieci a quindici anni.

La vice Presidente Stocker ricorda su questo tema la recente sentenza n. 133 del 2013 della Corte Costituzionale e la situazione venutasi a creare a partire dal 2005.


La vice Presidente richiama in questo contesto un recente Ordine del giorno al disegno di legge – Atto Senato n. 588/XVII Legislatura approvato al Senato con il quale si impegna l'esecutivo, in caso di erogazioni di prestazioni previdenziali aggiuntive rispetto a quelle minime garantite dalla legge e al fine della loro assegnazione, ad autorizzare le regioni e le province autonome a richiedere ai cittadini i quali abbiano presentato domanda che siano residenti nel proprio territorio da un determinato periodo di tempo, in ogni caso non superiore a cinque anni.

In sede di discussione generale, sul tema dei cinque anni di residenza, si instaura un ampio dibattito che registra gli interventi dei consiglieri Penasa, Borga e Magnani a favore della norma e quelli critici, nei confronti della stessa, dei consiglieri Heiss e Nardelli.

Al termine della discussione generale, posto in votazione, il passaggio alla discussione articolata è approvato con 7 voti favorevoli (consiglieri Pardeller, Anderle, von Dellemann, Magnani, Nardelli, Noggler e Penasa) e 2 astensioni (consiglieri Heiss e Vezzali).

Posto in votazione finale, il disegno di legge n. 65 è approvato con 6 voti favorevoli (consiglieri Pardeller, Anderle, von Dellemann, Magnani, Noggler e Penasa) e 3 astensioni (consiglieri, Heiss, Nardelli e Vezzali).

Si rimette pertanto il disegno di legge all'ulteriore esame del Consiglio regionale.



02.09.2013

presentato in Commissione Reg. I
DL. n. 65/XIV

Mostra rif. normativi

Ordine del Giorno n. G/588/5/14 al DDL n. 588

APPROVATO
IN COMMISSIONE

BERGER, ZELLER, PANIZZA, CANDIANI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ed i loro familiari, nonché i familiari extracomunitari di cittadini comunitari che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

la novella ora introdotta dall'articolo 14, è intesa a risolvere la questione oggetto della procedura d'infrazione 2013/4009, con riferimento al principio comunitario della parità di trattamento, nei settori dell'assistenza e protezione sociale, dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo con i cittadini nazionali e comunitari, in attuazione del diritto comunitario derivato e alla luce dei principi desumibili dall'ordinamento e dalla giurisprudenza comunitari;

è assolutamente condivisibile la volontà, oltre che il dovere, di estendere ai soggetti di cui sopra il diritto relativo all'accesso alle prestazioni sociali minime riconosciute ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale e sanitaria, al fine di scongiurare qualsiasi forma ingiustificata di discriminazione;

considerato che:

appare, allo stesso tempo, del tutto comprensibile che le regioni e le province autonome, al fine dell'erogazione di prestazioni previdenziali ulteriori rispetto a quelle minime garantite dalla legge, vogliano richiedere, ai cittadini italiani ed europei e ai cittadini di Paesi terzi presenti sul loro territorio e che ne facciano domanda, il possesso del requisito della residenza protratto per un determinato lasso di tempo, anche al fine di evitare qualsiasi sorta di "turismo assistenziale" legato esclusivamente alla fruizione di determinati servizi;

non viene peraltro operata, in tal modo, alcuna disparità di trattamento in base alla cittadinanza, posto che il requisito della residenza ininterrotta e protratta per un dato periodo di tempo sul territorio regionale o provinciale è richiesto a tutti coloro che vogliono usufruire delle prestazioni aggiuntive offerte, a prescindere che si tratti di cittadini italiani, europei o extra-comunitari;

impegna il Governo

in caso di erogazione di prestazioni previdenziali aggiuntive rispetto a quelle minime garantite dalla legge e ai fini della loro assegnazione, ad autorizzare le regioni e le province autonome a richiedere ai cittadini italiani e dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i quali abbiano presentato apposita domanda, che siano residenti nel proprio territorio da un determinato periodo di tempo, in ogni caso non superiore a 5 anni.



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XIV. Legislaturperiode - Jahr 2013

Gesetzentwürfe und Berichte Nr. 65

1. GESETZGEBUNGSKOMMISSION

(Allgemeine Angelegenheiten, Ordnung der Lokalkörperschaften, Feuerwehrdienst, Sozialvorsorge, Sozialversicherung, Entfaltung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften)

BERICHT

zum

Gesetzentwurf

ÄNDERUNG DES REGIONALGESETZES VOM 18. MÄRZ 2013, NR. 2
„ÄNDERUNGEN ZUM REGIONALGESETZ VOM 27. NOVEMBER 1993, NR. 19
(REGIONALZULAGE ZUGUNSTEN DER ARBEITSLOSEN, DIE IN DEN
MOBILITÄTSVERZEICHNISSEN DER PROVINZEN EINGETRAGEN SIND, UND
BESTIMMUNGEN AUF DEM GEBIET DER ERGÄNZENDEN VORSORGE) MIT
SEINEN SPÄTEREN ÄNDERUNGEN UND ZUM REGIONALGESETZ VOM 27.
FEBRUAR 1997, NR. 3 BETREFFEND (MAßNAHMEN IM BERREICH DER
ERGÄNZUNGSVORSORGE IN ZUSAMMENHANG MIT DEN RENTENFONDS
AUF REGIONALER EBENE) MIT SEINEN SPÄTEREN ÄNDERUNGEN UND
DES REGIONALGESETZES VOM 18. FEBRUAR 2005, NR. 1 BETREFFEND
„FAMILIENPAKET UND SOZIALVORSORGE“ MIT SEINE SPÄTEREN
ÄNDERUNGEN

eingbracht vom Regionalausschuss

Referent
Georg PARDELLER
Kommissionsvorsitzender

Bozen, 2. September 2013

BERICHT

Die 1. Gesetzgebungskommission hat den Gesetzentwurf Nr. 65 mit dem Titel ‚Änderung des Regionalgesetzes vom 18. März 2013, Nr. 2 „Änderungen zum Regionalgesetz vom 27. November 1993, Nr. 19 (Regionalzulage zugunsten der Arbeitslosen, die in den Mobilitätsverzeichnissen der Provinzen eingetragen sind, und Bestimmungen auf dem Gebiet der ergänzenden Vorsorge) mit seinen späteren Änderungen und zum Regionalgesetz vom 27. Februar 1997, Nr. 3 betreffend (Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge in Zusammenhang mit den Rentenfonds auf regionaler Ebene) mit seinen späteren Änderungen und des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 betreffend „Familienpaket und Sozialvorsorge“ mit seinen späteren Änderungen‘ (eingebracht vom Regionalausschuss) in der Sitzung vom 2. September 2013 beraten.

Die Vizepräsidentin der Region, Frau Stocker, erläuterte die Gesetzesvorlage und listete kurz die einzelnen darin behandelten Themen auf, die zudem auch im Titel des Gesetzentwurfes angeführt werden:

Im Besonderen ging Frau Vizepräsidentin Stocker auf den Inhalt des Artikels 2 des Gesetzentwurfes ein.

Die Vizepräsidentin erklärte, dass mit der darin vorgesehenen Bestimmung die Voraussetzung der Ansässigkeit, die für den Bezug des regionalen Familiengeldes verlangt wird, von zwei auf fünf Jahre angehoben werden soll und dass alternativ dazu der historische Wohnsitz anerkannt wird, der von zehn auf fünfzehn Jahre erhöht werden soll.

Frau Vizepräsidentin Stocker verwies in diesem Zusammenhang auf das letztthin ergangene Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 133/2013 und berichtete sodann über die Entwicklung, die es – diese Angelegenheit betreffend – seit 2005 gegeben hat.


Frau Vizepräsidentin Stocker erklärte, dass der Senat vor kurzem einen Tagesordnungsantrag zum Gesetz – Akt des Senates Nr. 588/XVII Legislaturperiode genehmigt hat, mit dem die Regierung verpflichtet wird, im Falle der Auszahlung von zusätzlichen Vorsorgeleistungen, die über die gesetzlich garantierten Mindestleistungen hinausgehen, die autonomen Regionen und Provinzen zu ermächtigen, als Voraussetzung für deren Zuweisung eine gewisse Ansässigkeit der Antragsteller zu verlangen, die auf jeden Fall fünf Jahre nicht übersteigen darf.

Im Rahmen der Generaldebatte entfachte sich zum Thema der fünfjährigen Ansässigkeit eine rege Diskussion, im Rahmen der sich die Abg. Penasa, Borga und Magnani für die Bestimmungen und die Abg. Heiss und Nardelli dagegen aussprachen.

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Sachdebatte zur Abstimmung gestellt und bei 7 Jastimmen (Abg. Pardeller, Anderle, von Dellemann, Magnani, Nardelli, Noggler und Penasa) und 2 Stimmenthaltungen (Abg. Heiss und Vezzali) von der Kommission gutgeheißen.

Der Gesetzentwurf Nr. 65 wurde schließlich zur Endabstimmung gestellt und bei 6 Jastimmen (Abg. Pardeller, Anderle, von Dellemann, Magnani, Noggler und Penasa) und 3 Stimmenthaltungen (Abg. Heiss, Nardelli und Vezzali) genehmigt.

Der Gesetzentwurf wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.



02.09.2013

presentato in Commissione Reg. n.
D. n. 65/XIV

Ordine del Giorno n. G/588/5/14 al DDL n. 588

Mostra rif. normativi

APPROVATO
IN CONTUSSIONE

BERGER, ZELLER, PANIZZA, CANDIANI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ed i loro familiari, nonché i familiari extracomunitari di cittadini comunitari che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

la novella ora introdotta dall'articolo 14, è intesa a risolvere la questione oggetto della procedura d'infrazione 2013/4009, con riferimento al principio comunitario della parità di trattamento, nei settori dell'assistenza e protezione sociale, dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo con i cittadini nazionali e comunitari, in attuazione del diritto comunitario derivato e alla luce dei principi desumibili dall'ordinamento e dalla giurisprudenza comunitari;

è assolutamente condivisibile la volontà, oltre che il dovere, di estendere ai soggetti di cui sopra il diritto relativo all'accesso alle prestazioni sociali minime riconosciute ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale e sanitaria, al fine di scongiurare qualsiasi forma ingiustificata di discriminazione;

considerato che:

appare, allo stesso tempo, del tutto comprensibile che le regioni e le province autonome, al fine dell'erogazione di prestazioni previdenziali ulteriori rispetto a quelle minime garantite dalla legge, vogliano richiedere, ai cittadini italiani ed europei e ai cittadini di Paesi terzi presenti sul loro territorio e che ne facciano domanda, il possesso del requisito della residenza protratto per un determinato lasso di tempo, anche al fine di evitare qualsiasi sorta di "turismo assistenziale" legato esclusivamente alla fruizione di determinati servizi;

non viene peraltro operata, in tal modo, alcuna disparità di trattamento in base alla cittadinanza, posto che il requisito della residenza ininterrotta e protratta per un dato periodo di tempo sul territorio regionale o provinciale è richiesto a tutti coloro che vogliano usufruire delle prestazioni aggiuntive offerte, a prescindere che si tratti di cittadini italiani, europei o extra-comunitari;

impegna il Governo

in caso di erogazione di prestazioni previdenziali aggiuntive rispetto a quelle minime garantite dalla legge e ai fini della loro assegnazione, ad autorizzare le regioni e le province autonome a richiedere ai cittadini italiani e dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i quali abbiano presentato apposita domanda, che siano residenti nel proprio territorio da un determinato periodo di tempo, in ogni caso non superiore a 5 anni.